

<p>D.M. 27 settembre 2004</p> <p>Definizione degli indicatori del criterio per il riconoscimento dell'interesse culturale dell'opera filmica di cui all'art. 8, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché la composizione e le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione per la cinematografia.</p>	<p>D.M. 18 aprile 2012</p> <p>Composizione e attività della Commissione per la cinematografia, nonché modalità di valutazione dell'interesse culturale delle opere cinematografiche</p>
<p style="text-align: center;">IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI</p> <p>Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche;</p> <p>Visto l'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto ministeriale siano stabiliti gli indicatori, i relativi valori percentuali e l'arco temporale di riferimento del criterio per il riconoscimento dell'interesse culturale dell'opera filmica di cui al comma 2, lettera d), del medesimo art. 8, nonché la composizione e le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione per la cinematografia;</p> <p>Visto l'art. 27, comma 8, del citato decreto legislativo, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128;</p>	<p style="text-align: center;">IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI</p> <p>Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, di riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, e in particolare l'art. 8, comma 4, e l'art. 27, comma 8;</p> <p>Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2004, e successive modificazioni, recante definizione degli indicatori del criterio per il riconoscimento dell'interesse culturale dell'opera filmica di cui all'art. 8, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché la composizione e le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione per la cinematografia;</p> <p>Ritenuta la necessità di sostituire il predetto decreto ministeriale con un nuovo decreto, contenente norme razionalizzatrici dell'organizzazione e dell'attività della Commissione per la cinematografia e della valutazione dell'interesse culturale delle opere cinematografiche;</p> <p>Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le</p>

<p style="text-align: center;">Adotta il seguente decreto:</p> <p>1. Modalità di valutazione dell'interesse culturale</p> <p>2. Composizione della Commissione per la cinematografia</p>	<p>regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 4 aprile 2012;</p> <p style="text-align: center;">Adotta il seguente decreto:</p> <p>Art. 1 trasformato in artt. 4, 5 e 6</p> <p>Art. 1 - Composizione della Commissione per la cinematografia</p> <p>1. La Commissione per la cinematografia, d'ora in avanti: Commissione, è presieduta, in seduta plenaria e nelle sue articolazioni, dal Direttore generale per il cinema, ed è composta:</p> <p>a) dalla sottocommissione per il riconoscimento dell'interesse culturale, che provvede, suddivisa in apposite sezioni, al riconoscimento dell'interesse culturale, in fase progettuale, dei lungometraggi, delle opere prime e seconde e dei cortometraggi, ed alla definizione della quota massima di contributo assegnabile, nonché alla valutazione delle sceneggiature di cui all'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti: decreto legislativo;</p> <p>b) dalla sottocommissione per la promozione e per i film d'essai, che, suddivisa in apposite sezioni, esprime parere sulle istanze relative ai contributi di cui all'art. 19 del decreto legislativo, e ne definisce l'importo assegnabile; verifica la rispondenza sostanziale</p>
--	--

<p>1. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi, operante nell'ambito della sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, è costituita da sei esperti, nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, così ripartiti:</p> <p>a) tre componenti, scelti tra registi, sceneggiatori, attori o critici cinematografici di comprovata esperienza;</p> <p>b) due componenti di comprovata esperienza nel settore della produzione, della distribuzione o dell'esercizio;</p> <p>c) un componente di comprovata esperienza nel settore finanziario e legale con riguardo alla produzione cinematografica.</p> <p>2. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale delle opere prime e dei cortometraggi, operante nell'ambito della</p>	<p>dell'opera realizzata al progetto già valutato dalla sottocommissione di cui alla lettera a), ed i requisiti di cui all'art. 9, comma 1 del decreto legislativo; provvede all'individuazione dei film d'essai.</p> <p>2. I membri della Commissione sono scelti per due terzi dal Ministro per i beni e le attività culturali e per un terzo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche su indicazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.</p> <p>3. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi, operante nell'ambito della sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), è costituita, oltre che dal Presidente, da quattro esperti di comprovata esperienza, nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, così ripartiti:</p> <p>a) due componenti, scelti tra registi, sceneggiatori, critici e professionisti del settore cinematografico;</p> <p>b) un componente nel settore della produzione, della distribuzione o dell'esercizio;</p> <p>c) un componente nel settore finanziario o legale con riguardo alla produzione e distribuzione cinematografica.</p> <p>4. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale delle opere prime e secondo e dei cortometraggi, operante</p>
---	--

<p>sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, è costituita da quattro esperti, nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, così ripartiti:</p> <p>a) due componenti, scelti tra registi, sceneggiatori, attori o critici cinematografici di comprovata esperienza;</p> <p>b) un componente di comprovata esperienza nel settore della produzione, della distribuzione o dell'esercizio;</p> <p>c) un componente di comprovata esperienza nel settore finanziario e legale con riguardo alla produzione cinematografica.</p> <p>3. La sezione per la promozione, operante nell'ambito della sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, è costituita, oltre che dagli esperti designati ai sensi del medesimo art. 8, comma 3, del decreto legislativo, da quattro componenti di comprovata esperienza nel settore della promozione della cultura cinematografica, nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.</p> <p>4. La sezione per la verifica della rispondenza sostanziale delle opere riconosciute di interesse culturale e per l'individuazione dei film d'essai, operante nell'ambito della sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto</p>	<p>nell'ambito della sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), è costituita, oltre che dal Presidente, da sei esperti di comprovata esperienza, nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, così ripartiti:</p> <p>a) tre componenti, scelti tra registi, sceneggiatori, critici e professionisti del settore cinematografico;</p> <p>b) due componenti nel settore della produzione, della distribuzione o dell'esercizio;</p> <p>c) un componente nel settore finanziario o legale con riguardo alla produzione cinematografica.</p> <p>5. La sezione per la promozione, operante nell'ambito della sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), è costituita, oltre che dal Presidente, da quattro componenti di comprovata esperienza nel settore della promozione della cultura cinematografica, nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle sedute della sezione partecipano gli esperti designati ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo, nei termini ivi previsti.</p> <p>6. La sezione per la verifica della rispondenza sostanziale delle opere riconosciute di interesse culturale e per l'individuazione dei film d'essai, operante nell'ambito della sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), è costituita, oltre che</p>
---	---

<p>legislativo, è costituita da quattro componenti di comprovata esperienza nei vari settori delle attività cinematografiche, nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.</p> <p>5. I componenti della Commissione durano in carica 12 mesi, possono essere riconfermati per una sola volta e possono essere nuovamente nominati trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. Essi sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali delle sezioni medesime.</p> <p>3. Attività della Commissione</p> <p>1. Le sezioni sono convocate dal Presidente della Commissione, sulla base del calendario di attività deliberato annualmente in osservanza di quanto disposto nei successivi articoli. La convocazione contiene la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della seduta.</p> <p>2. Il Presidente può riunire la Commissione in seduta plenaria, per particolari esigenze di carattere generale e per le attività di indirizzo e coordinamento.</p> <p>3. Ciascuna sezione si avvale di un segretario individuato dal Direttore generale per il cinema tra i funzionari in servizio presso la Direzione stessa.</p>	<p>dal Presidente, da quattro componenti di comprovata esperienza nei vari settori delle attività cinematografiche, nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>7. I componenti della Commissione durano in carica due anni, possono essere riconfermati per una sola volta e possono essere nuovamente nominati trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. Essi sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali delle sezioni medesime.</p> <p>Art. 2 - Attività della Commissione per la cinematografia</p> <p>1. Le sezioni sono convocate dal Presidente della Commissione, anche per via telematica, con indicazione della data, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno della seduta, almeno sette giorni lavorativi prima della riunione, salvo casi di motivata urgenza.</p> <p>2. Il Presidente può riunire la Commissione in seduta plenaria, per particolari esigenze di carattere generale e per le attività di indirizzo e coordinamento.</p> <p>3. Ciascuna sezione si avvale di un segretario individuato dal Direttore generale per il cinema tra i funzionari in servizio presso la Direzione stessa.</p>
--	--

<p>4. Sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi</p> <p>1. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi si riunisce in sede deliberativa tre volte l'anno, entro il 30 aprile, il 30 settembre ed il 31 dicembre. A fini istruttori e per l'audizione dei registi e dei rappresentanti delle imprese di produzione dei progetti filmici presentati, il Direttore generale per il cinema convoca la sezione con cadenza mensile.</p> <p>2. Le istanze di riconoscimento da sottoporre all'esame della sezione di cui al presente articolo sono presentate alla Direzione generale per il cinema entro i seguenti termini perentori: 31 gennaio per la seduta da tenersi entro il 30 aprile, 31 maggio per la seduta da tenersi entro il 30 settembre e 30 settembre per la seduta da tenersi entro il 31 dicembre.</p> <p>2-bis. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, non computandosi gli eventuali astenuti. In caso di parità, si considera doppio il voto espresso dal Presidente.</p> <p>5. Sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale delle opere prime e seconde e dei cortometraggi</p> <p>1. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale delle opere prime e seconde e dei cortometraggi si riunisce in sede deliberativa tre volte l'anno, entro il 15 aprile, il 15 settembre ed il 15 dicembre. A fini istruttori e per l'audizione dei registi e dei rappresentanti delle imprese di produzione dei progetti filmici presentati, il Direttore generale per il cinema convoca la sezione con cadenza mensile.</p>	<p>4. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi si riunisce in sede deliberativa tre volte l'anno, entro il 30 aprile, il 30 settembre ed il 31 dicembre. A fini istruttori, sono convocate apposite sedute per l'audizione dei registi e dei rappresentanti delle imprese di produzione dei progetti filmici presentati.</p> <p>5. Le istanze di riconoscimento da sottoporre all'esame della sezione di cui al comma 4 sono presentate alla Direzione generale per il cinema entro i seguenti termini perentori: 31 gennaio per la seduta da tenersi entro il 30 aprile, 31 maggio per la seduta da tenersi entro il 30 settembre e 30 settembre per la seduta da tenersi entro il 31 dicembre.</p> <p>Cfr. comma 12</p> <p>6. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale delle opere prime e seconde e dei cortometraggi si riunisce in sede deliberativa tre volte l'anno, entro il 15 aprile, il 15 settembre ed il 15 dicembre. A fini istruttori, sono convocate apposite sedute per l'audizione dei registi e dei rappresentanti delle imprese di produzione dei progetti filmici presentati.</p>
--	---

<p>2. Le istanze di riconoscimento da sottoporre all'esame della sezione di cui al presente articolo sono presentate alla Direzione generale per il cinema entro i seguenti termini perentori: 15 gennaio per la seduta deliberativa da tenersi entro il 15 aprile; 15 maggio per la seduta da tenersi entro il 15 settembre; 15 settembre per la seduta da tenersi entro il 15 dicembre.</p> <p>2-bis. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, non computandosi gli eventuali astenuti. In caso di parità, si considera doppio il voto espresso dal presidente.</p>	<p>7. Le istanze di riconoscimento da sottoporre all'esame della sezione di cui al comma 6 sono presentate alla Direzione generale per il cinema entro i seguenti termini perentori: 15 gennaio per la seduta deliberativa da tenersi entro il 15 aprile, 15 maggio per la seduta da tenersi entro il 15 settembre e 15 settembre per la seduta da tenersi entro il 15 dicembre.</p> <p>8. Con riferimento alle attività della sottocommissione per il riconoscimento dell'interesse culturale, pareri istruttori possono essere resi dai componenti delle relative sezioni al Presidente della Commissione al fine della formulazione del parere di competenza, anche per via telematica o con gli strumenti della teleconferenza o della videoconferenza.</p> <p>9. Con riferimento alle sedute di audizione di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo, il Presidente può delegare un dirigente della Direzione generale per il cinema a rappresentarlo per tutta o parte della seduta, fermo restando che, in tali casi, le funzioni di presidenza sono assunte dal componente della Commissione più anziano presente.</p>
<p>6. Sezione per la promozione</p> <p>1. La sezione per la promozione si riunisce in sede deliberativa almeno due volte l'anno, entro il 15 giugno ed entro il 1° dicembre, per valutare l'ammissibilità ai contributi di cui all'art. 19 del decreto legislativo, nonché l'importo assegnabile a ciascuna istanza. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, non computandosi gli eventuali astenuti. In caso di parità si considera doppio il voto espresso dal Presidente.</p>	<p>10. La sezione per la promozione valuta l'ammissibilità ai contributi di cui all'art. 19 del decreto legislativo, nonché l'importo assegnabile a ciascuna istanza, e si riunisce in sede deliberativa una volta l'anno, entro il 31 luglio.</p>

<p>7. Sezione per l'individuazione dei film d'essai e per l'accertamento dei requisiti per la concessione dei benefici di legge</p> <p>1. La sezione per l'individuazione dei film d'essai e per l'accertamento dei requisiti per la concessione dei benefici di legge valuta la rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto filmico già valutato dalle sezioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto e la sussistenza dei requisiti previsti all'art. 9 del decreto legislativo. È convocata a cadenza mensile, salvo diverse esigenze rilevate dal Direttore generale per il cinema.</p> <p>2. La medesima sezione è convocata per l'esame dei film d'essai, come definiti all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo, secondo le esigenze rilevate dal Direttore generale per il cinema. Per le modalità di deliberazione, si applica quanto previsto all'art. 6.</p> <p>8. Commissione straordinaria</p> <p>1. Alla valutazione delle istanze presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo ed assoggettate alla disciplina</p>	<p>11. La sezione per l'individuazione dei film d'essai e per l'accertamento dei requisiti per la concessione dei benefici di legge valuta la rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto filmico già valutato dalle sezioni di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo e la sussistenza dei requisiti previsti all'art. 9 del decreto legislativo. È convocata a cadenza mensile, salvo diverse esigenze rilevate dal Direttore generale per il cinema. La medesima sezione è convocata per l'esame dei film d'essai, come definiti all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo, secondo le esigenze rilevate dal Direttore generale per il cinema. Per le modalità di deliberazione, si applica quanto previsto all'art. 6.</p> <p>12. (art. 5, comma 2-bis, del decreto sostituito). Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, non computandosi gli eventuali astenuti. In caso di parità, si considera doppio il voto espresso dal Presidente.</p> <p>13. (art. 9, comma 1, del decreto sostituito). Il calendario delle attività e gli esiti delle sedute della Commissione sono comunicati dalla Direzione generale per il cinema alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e pubblicati nel sito internet della Direzione generale.</p> <p>ABROGATO</p>
---	--

<p>transitoria di cui all'art. 27 del medesimo decreto, come modificato dal decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito in legge dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, provvede una Commissione straordinaria appositamente nominata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.</p>	
<p>9. Forme di pubblicità</p>	
<p>1. Il calendario delle attività e gli esiti delle valutazioni relative alle opere filmiche riconosciute di interesse culturale, corredati di adeguate motivazioni, delle sedute della Commissione di cui all'art. 1 del presente decreto, sono comunicati dalla Direzione generale per il cinema alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e pubblicati sul sito internet del Ministero per i beni e le attività culturali.</p>	<p>Cfr. art. 2, comma 13</p>
<p>10. Giuria per i premi di qualità</p>	<p>Art. 3. Giuria per i premi di qualità</p>
<p>1. La giuria per i premi di qualità è composta da cinque eminenti personalità della cultura, designate dal Ministro, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. È componente di diritto il Direttore generale per il cinema che svolge le funzioni di Presidente. La giuria si riunisce almeno due volte l'anno per esprimere parere sul rilascio degli attestati di qualità. Essa provvede altresì, entro i primi tre mesi di ciascun anno, alla selezione di tre progetti filmici, tra quelli riconosciuti di interesse culturale nell'anno precedente, ai quali assegnare l'incentivo speciale per la promozione e la distribuzione, previsto dall'art. 13, comma 9, del decreto legislativo.</p>	<p>1. La giuria per i premi di qualità è composta da cinque eminenti personalità della cultura, designate dal Ministro per i beni e le attività culturali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. È componente di diritto il Direttore generale per il cinema che svolge le funzioni di Presidente. La giuria si riunisce una volta l'anno per esprimere parere sul rilascio degli attestati di qualità. Essa provvede altresì, entro i primi tre mesi di ciascun anno, alla selezione di tre progetti filmici, tra quelli riconosciuti di interesse culturale nell'anno precedente, ai quali assegnare l'incentivo speciale per la promozione e la distribuzione, previsto dall'art. 13, comma 9, del decreto legislativo.</p>
<p>2. I componenti della giuria durano in carica 12 mesi, possono essere riconfermati per</p>	<p>2. I componenti della giuria durano in carica due anni, possono essere riconfermati per</p>

<p>una sola volta e possono essere nuovamente nominati trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. Essi sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità derivante dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle valutazioni della presente giuria.</p> <p>3. I pareri della giuria sono assunti a maggioranza dei componenti presenti, non computandosi gli eventuali astenuti. In caso di parità si considera doppio il voto espresso dal Presidente.</p> <p><i>(per comodità di consultazione, viene riportato in questo punto il testo dell'attuale articolo 1)</i></p> <p>1. Modalità di valutazione dell'interesse culturale</p> <p>1. La Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti denominato «decreto legislativo», valuta le istanze per il riconoscimento dell'interesse culturale sulla base dei criteri di cui al medesimo art. 8, comma 2, lettere a), b), c) e dei parametri automatici relativi alla lettera d) del citato decreto legislativo.</p> <p>2. La Commissione esprime il proprio parere sulla base del punteggio complessivamente attribuito al progetto filmico, secondo quanto previsto ai commi successivi.</p> <p>3. La Commissione definisce, nella prima riunione di ciascun anno, su proposta del Direttore generale per il cinema, gli indicatori utili per le valutazioni discrezionali, di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo, ai</p>	<p>una sola volta e possono essere nuovamente nominati trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. Essi sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità derivante dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto delle valutazioni della presente giuria.</p> <p>3. I pareri della giuria sono assunti a maggioranza dei componenti presenti, non computandosi gli eventuali astenuti. In caso di parità si considera doppio il voto espresso dal Presidente.</p> <p>Art. 4. Modalità di valutazione dell'interesse culturale – sezione lungometraggi</p> <p>1. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi, di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, valuta le istanze per il riconoscimento dell'interesse culturale sulla base dei criteri di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo, lettere a), b), c), e dei parametri automatici relativi alla lettera d) del medesimo comma.</p> <p>NON REINSERITO PERCHE' NON NECESSARIO</p> <p>2. La sezione di cui al comma 1 definisce, nella prima riunione di ciascun anno, su proposta del Direttore generale per il cinema, gli indicatori utili per le valutazioni discrezionali, di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo, ai</p>
--	---

<p>fini del riconoscimento dell'interesse culturale.</p> <p>4. Alla qualità artistica, intesa come valore del soggetto e della sceneggiatura in relazione ai diversi generi cinematografici, di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, è attribuito un punteggio incidente per il trentacinque per cento sul punteggio complessivo.</p> <p>5. Alla qualità tecnica del film, intesa come valore delle componenti tecniche e tecnologiche del progetto, di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), del decreto legislativo, è attribuito un punteggio incidente per il dieci per cento sul punteggio complessivo.</p> <p>6. Alla coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il progetto filmico, intesa come qualità, completezza e realizzabilità del progetto produttivo, di cui all'art. 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo, è attribuito un punteggio incidente per il quindici per cento sul punteggio complessivo.</p> <p>7. Al criterio di cui all'art. 8, comma 2, lettera d), del decreto legislativo, è attribuito un punteggio incidente per il quaranta per cento sul punteggio complessivo. Tale punteggio è calcolato sulla base dei parametri automatici riportati nelle allegate tabelle A, B e C che costituiscono parte integrante del presente decreto. Le tabelle B e C possono essere utilizzate in alternativa alla tabella A, rispettivamente per la valutazione dei film a contenuto documentaristico e di animazione, a richiesta delle imprese che presentano istanza di riconoscimento dell'interesse culturale.</p> <p>8. In ciascuna seduta deliberativa della Sezione viene redatto un elenco dei progetti</p>	<p>fini del riconoscimento dell'interesse culturale.</p> <p>3. Alla qualità artistica, intesa come valore del soggetto e della sceneggiatura in relazione ai diversi generi cinematografici, di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, è attribuito un punteggio incidente per il quarantacinque per cento sul punteggio complessivo.</p> <p>4. Alla qualità tecnica del film, intesa come valore delle componenti tecniche e tecnologiche del progetto, di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), del decreto legislativo, è attribuito un punteggio incidente per il dieci per cento sul punteggio complessivo.</p> <p>5. Alla coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il progetto filmico, intesa come qualità, completezza e realizzabilità del progetto produttivo, di cui all'art. 8, comma 2, lettera c) del decreto legislativo, è attribuito un punteggio incidente per il quindici per cento sul punteggio complessivo.</p> <p>6. Al criterio di cui all'art. 8, comma 2, lettera d), del decreto legislativo, è attribuito un punteggio incidente per il trenta per cento sul punteggio complessivo. Tale punteggio è calcolato sulla base dei parametri automatici riportati nelle allegate tabelle A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Le tabelle B e C possono essere utilizzate in alternativa alla tabella A, rispettivamente per la valutazione dei film a contenuto documentaristico e di animazione, a richiesta delle imprese che presentano istanza di riconoscimento dell'interesse culturale.</p> <p>Cfr. art. 6, commi 1, 2 e 3</p>
--	--

esaminati con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi. Il finanziamento è attribuito a quei progetti che, nell'ambito della medesima seduta, hanno ottenuto la valutazione complessiva più elevata. Il numero dei progetti filmici riconosciuti in ciascuna seduta non può comunque dar luogo ad un importo complessivo di finanziamenti superiore alle risorse di attuale verificata disponibilità. Entro tale limite, possono essere riconosciuti solo quei progetti filmici che abbiano ottenuto nella valutazione discrezionale, di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), b) e c), un giudizio almeno sufficiente. Qualora un progetto filmico sia ritenuto meritevole del riconoscimento dell'interesse culturale e non vi siano risorse finanziarie sufficienti nella seduta deliberativa nella quale viene esaminato, il progetto medesimo, per decisione unanime dei componenti, può essere rinviato, con il medesimo punteggio, per una sola volta, alla seduta successiva.

9. Le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo, sono corredate da apposita scheda, contenente le informazioni, rese dagli interessati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relative ai parametri ed agli indicatori di cui alle allegate tabelle A, B e C.

10. Per le opere prime e i cortometraggi la valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, viene effettuata sulla base dei soli criteri discrezionali di cui all'art. 8, comma 2, lettere a) b) c) del decreto legislativo, con esclusione degli

7. Le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale **presentate dalle imprese di produzione interessate** sono corredate da apposita scheda, contenente le informazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, relative ai parametri ed agli indicatori di cui alle allegate tabelle A, B e C.

Art. 5. Modalità di valutazione dell'interesse culturale – sezione opere prime e seconde e cortometraggi

1. La sezione per il riconoscimento delle opere prime e seconde e dei cortometraggi, di cui all'art. 1, comma 4, del presente decreto, valuta le istanze per il riconoscimento dell'interesse culturale

<p>automatismi relativi alla lettera d) della medesima disposizione.</p> <p>NEL NUOVO DM, PER OPERE PRIME E SECONDE E CORTI, SI RIPETE (COMMA 2 A FRONTE) LA NORMA SULLA DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI E SI INTRODUCONO (COMMI 3, 4 E 5) LE SPECIFICHE PERCENTUALI DI INCIDENZA DEI CRITERI DISCREZIONALI</p>	<p>sulla base dei criteri di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), b), c).</p> <p>2. La sezione di cui al comma 1 definisce, nella prima riunione di ciascun anno, su proposta del Direttore generale per il cinema, gli indicatori utili per le valutazioni discrezionali, di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo, ai fini del riconoscimento dell'interesse culturale.</p> <p>3. Al parametro di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, inteso negli stessi termini di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto, è attribuito un punteggio incidente per il cinquanta per cento sul punteggio complessivo.</p> <p>4. Al parametro di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), del decreto legislativo, inteso negli stessi termini di cui all'art. 4, comma 4, del presente decreto, è attribuito un punteggio incidente per il venti per cento sul punteggio complessivo.</p> <p>5. Al parametro di cui all'art. 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo, inteso negli stessi termini di cui all'art. 4, comma 5, del presente decreto, è attribuito un punteggio incidente per il trenta per cento sul punteggio complessivo.</p> <p>Art. 6. Modalità di valutazione dell'interesse culturale – disposizioni comuni</p> <p>1. In ciascuna seduta deliberativa viene redatto un elenco dei progetti esaminati, con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi. Il contributo è attribuito a quei progetti che, nell'ambito della</p>
--	--

	<p>medesima seduta, hanno ottenuto la valutazione complessiva più elevata. Il numero dei progetti filmici riconosciuti in ciascuna seduta non può comunque dar luogo ad un importo complessivo di contributi superiore alle risorse di attuale verificata disponibilità.</p> <p>2. Ai progetti cinematografici, su proposta del Presidente della Commissione, sono assegnati i punteggi sulla base della tabella D, che costituisce parte integrante del presente decreto. Sono riconosciuti di interesse culturale quei progetti filmici che abbiano ottenuto in ciascuno dei parametri di valutazione di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo, un punteggio pari almeno alla sufficienza e, relativamente al solo parametro di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), un punteggio parziale minimo di 36 punti nel caso dei lungometraggi ovvero di 40 punti nel caso delle opere prime e seconde e dei cortometraggi.</p> <p>3. Un progetto filmico che sia ritenuto, a giudizio unanime dei componenti della sezione, nella valutazione comparativa con gli altri progetti presentati, particolarmente meritevole ai sensi del parametro di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, ma bisognoso di ulteriori approfondimenti ai sensi dei parametri di cui all'art. 8, comma 2, lettere b) e c), può essere rinviato, sempre per decisione unanime, alla seduta successiva, anche se appartenente all'esercizio finanziario seguente.</p> <p>Art. 7. Abrogazioni</p> <p>1. Il decreto ministeriale 27 settembre 2004, recante "Definizione degli indicatori</p>
--	---

	<p>del criterio per il riconoscimento dell'interesse culturale dell'opera filmica di cui all'art. 8, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché la composizione e le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione per la cinematografia”, è abrogato.</p> <p>Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.</p>
--	--

Tabella A – Film di lungometraggio

Cod. Ref.	Parametri	Valore soglia	Punteggio
A	Apporto artistico del regista	70	
A1	Premi vinti negli ultimi 10 anni dal regista per la regia o per il miglior film	1	20
A2	Partecipazione di film diretti dal regista a festival o candidatura come finalisti a premi per la regia o per il miglior film negli ultimi 10 anni	1	10
A3	Numero di film diretti dal regista con incasso al botteghino superiore a 800mila euro negli ultimi 10 anni	2	10
A4	Premi vinti per la recitazione dal cast degli attori principali scelti dal regista negli ultimi 10 anni	1	20
A5	Candidature come finalisti per la recitazione dal cast degli attori principali scelti dal regista negli ultimi 10 anni	1	10
B	Sceneggiatore	20	
B1	Premi vinti dallo sceneggiatore per la sceneggiatura negli ultimi 10 anni	1	15
B2	Candidature dello sceneggiatore come finalista in premi di sceneggiatura negli ultimi 10 anni	1	5
C	Trattamento e sceneggiatura	10	
C1	Sceneggiatura tratta da un'opera letteraria	Si	5
C2	Sceneggiature originali ai sensi dell'articolo 13 comma 6, del <i>D.Lgs. n. 28/2004</i>	Si	5
Totale punteggio		100	

I premi (regia, film, opera prima, sceneggiatura e interpretazione) sono riferiti ai seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica e Giornate degli autori), Cannes (comprese Quinzaine des Realisateurs e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, **Roma**, nonché ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, Cesar, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

Sono prese in considerazione le partecipazioni dei film alle selezioni e ai programmi ufficiali dei seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica), Cannes (compresa Quinzaine des realisateur e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, **Roma**.

Sono prese in considerazione le candidature come finalisti (regia, film, opera prima, sceneggiatura e interpretazione) ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, Cesar, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

Tabella B - Film di lungometraggio a contenuto documentaristico

Cod. Ref.	Parametri	Valore soglia	Punteggio
A		Apporto artistico del regista	70
A1	Premi vinti dal regista per la regia o per il miglior film negli ultimi 10 anni	1	45
A2	Partecipazione di film diretti dal regista a festival o candidatura come finalisti a premi per la regia o per il miglior film negli ultimi 10 anni	1	25
B		Sceneggiatore	20
B1	Premi vinti dallo sceneggiatore per la sceneggiatura negli ultimi 10 anni	1	15
B2	Candidature dello sceneggiatore come finalista in premi di sceneggiatura negli ultimi 10 anni	1	5
C		Trattamento e sceneggiatura	10
C1	Sceneggiatura tratta da un'opera letteraria	Si	5
C2	Sceneggiature originali ai sensi dell'articolo 13 comma 6, del <i>D.Lgs. 28/2004</i>	Si	5
Totale punteggio			100

I premi (regia, film, opera prima e sceneggiatura) sono riferiti ai seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica e Giornate degli autori), Cannes (comprese Quinzaine des realisateur e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, **Roma**, IDFA-International Documentary Film Festival di Amsterdam, Festival dei popoli di Firenze, Hot docs di Toronto, Festival International de Cinema - Vision du Reel di Nyon, Cinema du Reel di Parigi, FID-Festival Internazionale del Documentario di Marsiglia, Festival for documentary di Lipsia, nonché ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, Cesar, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas. Sono prese in considerazione le partecipazioni dei film alle selezioni e ai programmi ufficiali dei seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica), Cannes (comprese Quinzaine des Realisateur e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, **Roma**, IDFA-International Documentary Film Festival di Amsterdam, Festival dei popoli di Firenze, Hot docs di Toronto, Festival International de Cinema - Vision du Reel di Nyon, Cinema du Reel di Parigi, FID-Festival Internazionale del Documentario di Marsiglia, Festival for documentary di Lipsia. Sono prese in considerazione le candidature dei film come finalisti (regia, film, opera prima e sceneggiatura) ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, Cesar, Goya e (solo per la sceneggiatura) Solinas. All'interno dei parametri, il termine «film» può intendersi sia come «film di lungometraggio» che come «film di cortometraggio». Deve trattarsi, comunque, di film a contenuto documentaristico.

Tabella C - Film di lungometraggio d'animazione

Cod. Ref.	Parametri	Valore soglia	Punteggio
A		Apporto artistico del regista	70
A1	Premi vinti dal regista per la regia o per il miglior film negli ultimi 10 anni	1	40
A2	Partecipazione di film diretti dal regista a festival o candidatura come finalisti a premi per la regia o per il miglior film negli ultimi 10 anni	1	20
A3	Numero di film diretti dal regista con incasso al botteghino superiore a 800mila euro negli ultimi 10 anni	2	10
B		Sceneggiatore	20
B1	Premi vinti dallo sceneggiatore per la sceneggiatura negli ultimi 10 anni	1	15
B2	Candidature dello sceneggiatore come finalista in premi di sceneggiatura negli ultimi 10 anni	1	5
C		Trattamento e sceneggiatura	10
C1	Sceneggiatura tratta da un'opera letteraria	Si	5
C2	Sceneggiature originali ai sensi dell'articolo 13 comma 6 del <i>D.Lgs. n. 28/2004</i>	Si	5
Totale punteggio		100	

I premi (regia, film, opera prima e sceneggiatura) sono riferiti ai seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica), Cannes (comprese Quinzaine des realisateur e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, **Roma, Cartoons on the bay di Positano**, FIFA-Festival International du film d'animation di Annecy, International Animation Festival di Hiroshima, International Animation Festival di Ottawa, Festival I Castelli Animati di Frascati, nonché ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, Cesar, Goya, Cartoon d'or e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

Sono prese in considerazione le partecipazioni dei film alle selezioni e ai programmi ufficiali dei seguenti festival: Venezia (compresa Settimana della critica), Cannes (comprese Quinzaine des realisateur e Semaine de la critique), Berlino, Locarno, Montreal, Sundance Film Festival, San Sebastian, Torino, Mosca, Karlovy Vary, Pesaro, Giffoni, **Roma, Cartoons on the bay di Positano**, FIFA-Festival International du film d'animation di Annecy, International Animation Festival di Hiroshima, International Animation Festival di Ottawa, Festival I Castelli Animati di Frascati.

Sono prese in considerazione le candidature dei film come finalisti (regia, film, opera prima e sceneggiatura) ai seguenti premi: Academy Awards, David di Donatello, Nastri d'Argento, Golden Globes, European Film Awards, Cesar, Goya, Cartoon d'or e (solo per la sceneggiatura) Solinas.

All'interno dei parametri, il termine "film" è da intendersi come "film di lungometraggio".

Tabella D

1) LUNGOMETRAGGI

- **Valutazione della qualità artistica, in relazione ai diversi generi cinematografici, intesa come valore del soggetto e della sceneggiatura (discrezionale) – art. 4, comma 3**

punteggio massimo attribuibile 45 (quarantacinque) punti; sufficienza con punti 27 (ventisette)

- **Valutazione della qualità tecnica del film intesa come valore delle componenti tecniche e tecnologiche (discrezionale) – art. 4, comma 4**

punteggio massimo attribuibile 10 (dieci) punti; sufficienza con punti 6 (sei)

- **Valutazione della coerenza delle componenti artistiche e di produzione del progetto filmico intesa come qualità, completezza e realizzabilità del progetto produttivo (discrezionale) – art. 4, comma 5**

punteggio massimo attribuibile 15 (quindici) punti; sufficienza con punti 9 (nove)

- **Criterio automatico di cui all'art. 8, comma 2, lettera d) del d. lgs. 28-2004 - art. 4, comma 6**

punteggio massimo attribuibile 30 (trenta) punti

2) OPERE PRIME E SECONDE E CORTOMETRAGGI

- **Valutazione della qualità artistica, in relazione ai diversi generi cinematografici, intesa come valore del soggetto e della sceneggiatura – art. 5, comma 3**

punteggio massimo attribuibile 50 (cinquanta) punti; sufficienza con punti 30 (trenta)

- **Valutazione della qualità tecnica del film intesa come valore delle componenti tecniche e tecnologiche – art. 5, comma 4**

punteggio massimo attribuibile 20 (venti) punti; sufficienza con punti 12 (dodici)

- **Valutazione della coerenza delle componenti artistiche e di produzione del progetto filmico intesa come qualità, completezza e realizzabilità del progetto produttivo – art. 5, comma 5**

punteggio massimo attribuibile 30 (trenta) punti; sufficienza con punti 18 (diciotto)